



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

TECNICO

TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE ECOLOGIA - AMBIENTE

VIGILANZA AMBIENTALE

N. 81 DEL 13-06-2008

OGGETTO: Hydrochemical Service Srl - Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di inertizzazione rifiuti solidi e/ fangosi e/o liquidi densi ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs n.152/2006.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- con istanza del 26.03.2007, ns prot n.15617 del 28.03.2007, la società Hydrochemical Service con sede in Taranto via per Statte Km 2, chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di inertizzazione rifiuti solidi e/o fangosi e/o liquidi densi autorizzato con delibera della G.P. di Taranto n.327 del 25.10.2002 ai sensi dell'allora vigente d.lgs n.22/97;
- con istruttoria prot 51484 del 8.11.2007 l'Ufficio relazionava circa la pratica di cui trattasi evidenziando al Comitato Tecnico Provinciale le carenze documentali;
- con verbale n.134 del 8 Novembre 2007 il Comitato Tecnico provinciale, esaminati gli atti, stabiliva che la ditta avrebbe dovuto trasmettere chiarimenti tecnici nonché i pareri Arpa e Sisp così come evidenziato anche dall'Ufficio nell'istruttoria innanzi citata;
- Con nota acquisita al prot n. 60010 del 17.12.2007 la ditta integrava la documentazione richiesta dal Comitato Tecnico Provinciale;
- Con nota ns prot 5262 del 31.01.2008, si acquisiva il parere Arpa, il quale esprimeva parere favorevole in linea tecnica con le seguenti prescrizioni:
 1. *la comunicazione preventiva ai sensi del comma 15 dell'art.208 del d.lvo 152/2006 deve:*
 - a) *indicare la data di inizio e la durata delle attività;*
 - b) *descrivere il sito di lavoro e la posizione prescelta per lo stazionamento dell'impianto mobile in ome ai requisiti tecnici richiesti dal tipo di attività, nonché i confini dell'area necessaria per lo svolgimento delle medesime attività con l'indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto il profilo ambientale, igienico sanitario e per gli aspetti di sicurezza, i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto nonché ogni altra possibile interferenza potenziale;*
 - c) *specificare in dettaglio le relative attività, indicando:*
 - i. *le quantità di rifiuti da trattare per ogni CER;*
 - ii. *l'origine/provenienza dei rifiuti da trattare;*
 - iii. *le quantità, le modalità di gestione in sito nonché i recapiti finali delle acque reflue e dei rifiuti liquidi e solidi prodotti nel trattamento;*
 - d) *descrivere le migliori tecniche disponibili adottate per far fronte alla riduzione delle emissioni nonché definire, se significativi, gli eventuali impatti ambientali sito specifici delle attività e descrivere le idonee misure adottate per la mitigazione, la compensazione o l'eliminazione degli stessi;*
 2. *le operazioni di carico e scarico e deposito temporaneo dei rifiuti devono avvenire su superfici impermeabilizzate a difesa del suolo ed attrezzate per intercettare sversamenti accidentali di liquidi di*

qualsivoglia natura ed in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera;

3. *relativamente al funzionamento dell'impianto, si richiama al rispetto della normativa ambientale; per quanto attiene, in particolare alle emissioni in atmosfera, dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività ed alla movimentazione dei mezzi;*
 4. *siano tenuti a disposizione delle autorità di controllo, idonei registri della manutenzione e del funzionamento dell'impianto mobile di condizionamento e disidratazione fanghi, secondo le indicazioni dei costruttori, atti a prevenire forme di smaltimento non autorizzate, sia delle acque, sia dei materiali soggetti a rigenerazione, sia liquidi e solidi da esse prodotti.*
- Il SISP ASL/TA1, con nota n.914/I/SISP del 6.3.2008, acquisito al ns prot n.15989 del 01.04.2008, esprimeva parere favorevole esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario;
 - il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 22.05.2008 verbale n.28, ha espresso il seguente parere: *" Il C.T., vista la documentazione integrativa prodotta, letti i pareri Arpa e Sisp il cui contenuto il comitato fa proprio, esprime parere favorevole alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dei seguenti n.2 (due) impianti mobili: 1) impianto mobile di inertizzazione di rifiuti solidi e/o fangosi e/o liquidi densi; 2) impianto mobile di condizionamento e disidratazione fanghi, alle seguenti condizioni:*
 1. *la ditta dovrà inviare agli organi di controllo, per ogni campagna operativa, il codice e le caratteristiche chimico-fisico-biologiche del rifiuto da trattare;*
 2. *le prove effettuate in laboratorio e i risultati ottenuti, compresi i bilanci di massa dei rifiuti da trattare e delle diverse correnti dei rifiuti trattati,*
 3. *la destinazione finale degli stessi;*
 4. *le aree in cui verranno eseguite le operazioni di trattamento dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate e provviste di griglie per la raccolta di acque percolanti;*
 5. *relativamente alle immissioni in atmosfera, nel caso in cui sia necessario, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione prima dell'inizio dell'attività.*

Nel caso in cui la tipologia e il quantitativo del rifiuto da trattare richiede la procedura di V.I.A. questa dovrà essere acquisita prima di iniziare ad operare".

Considerato che:

- le Leggi Regionali del 03.10.1986, n. 30 e del 30.11.2000, n. 17 hanno conferito funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale alle Province della Regione Puglia;

- il D. Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale", stabilisce che la competenza ai rilasci di autorizzazioni o rinnovi all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti è delle Regioni;
- con Legge Regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", la Regione Puglia, ha tra l'altro disposto, all'art. 6, comma 3, quanto segue: *"E' confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell'articolo 23 della l.r. 17/2000"*;
- l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura di V.I.A. che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto all'espletamento della medesima;
- il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con deliberazione 1 febbraio 2000, ha determinato i criteri per l'iscrizione alla categoria 7 "Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti" stabilendo che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 211, comma 7, del D. Lgs. 152/06;
- la delibera 1 febbraio 2000 dell'albo Nazionale non è efficace a causa della mancata entrata in vigore del decreto succitato, per cui non è possibile alle imprese che gestiscono impianti mobili iscriversi alla categoria 7;
- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati all'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non può costituire motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, in quanto non dipende da causa imputabile al richiedente, bensì dalla definizione della normativa statale;

- l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15, dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia dei rifiuti oggetto dell'attività;

fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale riferite alle singole campagne di attività, ove applicabili, e dalle disposizioni e prescrizioni degli enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne, si propone di rilasciare alla Società Hydrochemical Service srl l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 03.04.2006 n.152, al rinnovo dell'esercizio dell'impianto mobile di inertizzazione rifiuti solidi e/o fangosi e/o liquidi densi.

F.to L'istruttore direttivo tecnico
geom. Aniello POLIGNANO

F.to Il funzionario tecnico
ing. Domenico LOVASCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE.

- Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge n. 443/2001;
- Visto le L.R. n. 30/86 e n. 17/00;
- Vista la delibera di G.R. n. 1500 del 13.10.2006, notificata a questa Provincia in data 30.10.2006 con prot. n. 49955;
- Vista la Legge Regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Visto il Regolamento Regionale del 16 luglio 2007, n. 18, "Regolamento Garanzie finanziarie di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";
- Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 dell'08/06/99 e ss.mm.ii.;
- Vista la delibera di G.P. di Taranto n.327 del 25.10.2002;
- Visto il parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 22.05.2008 verbale n.28;
- Letta e fatta propria la relazione dell'Ufficio sopra riportata;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla Società Hydrochemical Srl, p. iva n. 00962910733, con sede a Taranto alla Via per Statte Km 2, C.P. 558/12, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile **inertizzazione rifiuti solidi e/ fangosi e/o liquidi densi, marca CDG Service srl, matricola n.05436**, avente potenzialità massima di 20 m³/h;
2. di stabilire che siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Comitato Tecnico provinciale del del 22.05.2008 verbale n.28;, nonché le prescrizioni del parere ARPA, citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, con domanda da presentare almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Restano fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme regolamentari più restrittive, anche regionali, che dovessero intervenire in materia;
4. di stabilire che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06), come un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti mediante impianto mobile e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione dell'impianto mobile;
5. di specificare che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
6. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15 del D. Lgs. n. 152/2006;
7. di autorizzare la gestione seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi (quest'ultimi contraddistinti da un asterisco):

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

- 02 03** *rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04** *rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05** *rifiuti dell'industria lattiero-casearia*
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06** *rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07** *rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

- 04 01 *rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce*
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 02** *rifiuti dell'industria tessile*
- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

- 05 01** *rifiuti della raffinazione del petrolio*
- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

- 06 03** *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici*
- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 04** *rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03*
- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

- 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
- 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
- 07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

- 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
- 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti**
- 13 08 02* altre emulsioni

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
- 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
- 16 07 08* rifiuti contenenti olio
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

- 16 08 catalizzatori esauriti
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

- 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

| | |
|-----------|---|
| 19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 |
| 19 02 07* | <i>oli e concentrati prodotti da processi di separazione</i> |
| 19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| | |
| 19 07 | percolato di discarica |
| 19 07 02* | percolato di discarica, contenente sostanze pericolose |
| 19 07 03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
| 19 08 | rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 19 08 11* | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
| 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
| 19 08 13* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali |
| 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
| 19 11 | rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio |
| | |
| 19 11 03* | rifiuti liquidi acquosi |
| 19 11 05* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
| 19 13 | rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda |
| 19 13 01* | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
| 19 13 03* | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
| 19 13 05* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
| 19 13 07* | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 08 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |
| | |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| | |
| 20 03 | altri rifiuti urbani |
| 20 03 04 | fanghi delle fosse settiche |

8. di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna, prima dell'installazione dell'impianto nel sito prescelto, il responsabile deve presentare alla Provincia competente per territorio la documentazione tecnico-amministrativa che indichi:

- la designazione del responsabile d'esercizio dell'impianto e del personale da adibire al suo esercizio e gestione, con indicazione delle qualifiche professionali;
- la localizzazione e la descrizione dettagliata del sito interessato;
- la data di inizio e la durata della campagna di attività;
- le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
- i dati specifici inerenti l'attività e modalità di esercizio quali:
 - a) tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti;
 - b) quantità totale dei rifiuti oggetto dell'attività;
 - c) quantità giornaliera di rifiuti trattati espressa in tonnellate;
 - d) verifiche ed analisi di controllo dei rifiuti;
 - e) rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;

- 7) rifiuti residui al processo di trattamento e loro destinazione:
- la documentazione tecnica, ove ricorra, ai fini delle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006;
 - le modalità di ripristino ambientale del sito al termine della campagna di attività;
 - la descrizione dei sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto;
 - le caratteristiche tecniche delle installazioni ed attrezzature ausiliari reperite nel sito ove viene svolta la campagna di attività, con particolare riferimento alle aree di deposito preliminare e/o di messa in riserva);
 - la quantità dei rifiuti oggetto di deposito preliminare e di messa in riserva;
 - la descrizione della modalità di gestione di eventuale deposito temporaneo di rifiuti rivenienti dalla campagna delle attività;
 - le informazioni sulle modalità di controllo e accettazione dei rifiuti da trattare (descrizione ed illustrazione della strumentazione ed operatori addetti al controllo di qualità/quantità dei rifiuti accettati, criteri di accettazione dei rifiuti, indicazione di controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni).
9. di stabilire che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali da parte dell'autorità competente all'autorizzazione di ciascuna singola campagna di attività, il termine dei sessanta giorni di cui all'art.208, comma 15 del D.Lgs n.152/06 per l'inizio della medesima campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti;
10. di stabilire che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto da parte della Provincia, delle ARPA, delle aziende A.S.L. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
11. di stabilire che la ditta dovrà valutare presso l'autorità competente e prima di ogni campagna, la necessità di avviare la procedura di VIA, ai sensi delle normative nazionali e regionali; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l'installazione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione è sospesa fino alla definizione positiva della procedura;
12. di stabilire che le operazioni di trattamento devono essere effettuate solo ai rifiuti autorizzati e che gli stessi siano prodotti nel luogo ove si svolga la campagna di attività; l'attività, altresì, potrà essere esercitata esclusivamente all'interno di aree preventivamente autorizzate;
13. di stabilire che la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa e dovrà essere prestata secondo i criteri e le modalità indicate nel Regolamento Regionale del 16.07.2007, n. 18 della

15. di notificare il presente provvedimento alla Società Hydrochemical Service srl con sede legale in Taranto in Via per Statte km 2, C.P. 559/12;
16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.